

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DEL NUCLEO VOLONTARI A.N.S.M.I.



"Siamo solidali nel servizio, professionali nell'azione, disciplinati nel comportamento, responsabili nelle scelte, imparziali e neutrali verso tutti, collaborativi nel gruppo e coraggiosi nelle difficoltà."

Edizione 01

Approvato dal Consiglio Direttivo il: _____

Entrata in vigore il: _____

INDICE

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI Artt. 1-6

TITOLO II – DOVERI DEL VOLONTARIO Artt. 7-12

TITOLO III – RAPPORTI INTERNI Artt. 13-16

TITOLO IV – RAPPORTI CON CITTADINI E ISTITUZIONI Artt. 17-21

TITOLO V – UNIFORME, BENI E INTEGRITÀ
ASSOCIATIVA Artt. 22-26

TITOLO VI – ATTUAZIONE DEL CODICE Artt. 27-30

Formula individuale di impegno

PREMESSA

Il presente Codice Etico e Deontologico individua i valori, i principi e le regole di comportamento ai quali devono conformarsi tutti gli appartenenti al Nucleo Volontari A.N.S.M.I.

Il Codice costituisce parte essenziale dell'identità morale del Nucleo e integra lo Statuto, il Regolamento Generale, le procedure operative e le disposizioni adottate dagli organi associativi competenti.

Essere volontario del Nucleo Volontari A.N.S.M.I. significa assumere liberamente un impegno di servizio nei confronti dell'Associazione, delle istituzioni, degli altri volontari e dell'intera collettività.

Ogni appartenente è chiamato a custodire il prestigio, la storia, i simboli e le tradizioni del Nucleo Volontari A.N.S.M.I., traducendoli quotidianamente in comportamenti fondati sui Sette Principi Fondamentali.

Il volontario non è giudicato soltanto per ciò che fa, ma anche per il modo in cui lo fa.

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Codice definisce l'identità etica del Nucleo, tutela la dignità delle persone, promuove correttezza, affidabilità e trasparenza e previene comportamenti incompatibili con il ruolo di volontario.
2. Le sue disposizioni sono interpretate secondo buona fede, responsabilità, ragionevolezza e proporzionalità.

Art. 2 – Destinatari e ambito di applicazione

1. Il Codice si applica a tutti gli appartenenti al Nucleo Volontari, indipendentemente dalla qualifica, dalla funzione o dall'anzianità associativa.
2. Esso trova applicazione durante servizi, riunioni, corsi, esercitazioni e manifestazioni, nell'uso dell'uniforme, dei simboli, dei mezzi e delle attrezzature e in ogni circostanza nella quale il volontario rappresenti o sia riconoscibile come appartenente al Nucleo.
3. Chi ricopre incarichi direttivi, organizzativi, formativi o di coordinamento osserva il Codice con particolare rigore e costituisce esempio per gli altri volontari.

Art. 3 – Rapporti con lo Statuto e il Regolamento Generale

1. Il Codice integra, senza sostituirli, lo Statuto del Nucleo Volontari A.N.S.M.I., il Regolamento Generale del Nucleo Volontari e le ulteriori disposizioni interne.
2. In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine, le norme imperative di legge, lo Statuto, il Regolamento Generale, il presente Codice e le disposizioni organizzative interne.
3. Le violazioni sono valutate secondo le competenze, le procedure e le garanzie previste dal Regolamento Generale.

Art. 4 – Riferimenti normativi

1. Il Codice è adottato nel rispetto della normativa vigente e, per quanto applicabile, della Costituzione della Repubblica Italiana, delle disposizioni del Codice civile in materia di associazioni, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché delle norme nazionali, regionali e locali relative alle attività svolte.
2. I richiami normativi si intendono riferiti alle disposizioni vigenti e alle successive modificazioni e integrazioni. L'elencazione non è esaustiva.

Art. 5 – Identità del Nucleo Volontari A.N.S.M.I.

1. Il Nucleo Volontari riconosce nella tradizione della Sanità Militare Italiana un patrimonio di servizio, umanità, preparazione, disciplina e dedizione alla persona.

2. L'appartenenza al Nucleo costituisce una scelta libera e consapevole di solidarietà e servizio alla comunità e non conferisce privilegi, poteri pubblici o facoltà non previste dalla legge o dalle disposizioni associative.
3. Ogni volontario tutela la storia, il nome, i simboli e il prestigio dell'A.N.S.M.I. e del Nucleo Volontari A.N.S.M.I..

Art. 6 – I Sette Principi Fondamentali

Il Nucleo Volontari A.N.S.M.I. fonda la propria identità e la propria azione sui Sette Principi Fondamentali, che orientano il comportamento di ogni volontario e costituiscono un impegno personale e collettivo.

ICONA E PRINCIPIO	FORMULA ESSENZIALE	SIGNIFICATO PRATICO
 SOLIDARIETÀ	Essere presenti con umanità e sostegno verso chi ha bisogno.	Mettiamo al centro la persona, offrendo ascolto, attenzione e disponibilità senza ricercare vantaggi personali.
 PROFESSIONALITÀ	Operare con competenza, preparazione e continuo aggiornamento.	Agiamo con serietà, precisione e consapevolezza dei nostri compiti e dei limiti delle nostre competenze.
 DISCIPLINA	Agire con ordine, rispetto delle regole e spirito di servizio.	Rispettiamo norme, procedure, ruoli e disposizioni, mantenendo puntualità, compostezza e autocontrollo.
 RESPONSABILITÀ	Assumere ogni incarico con impegno, serietà e affidabilità.	Rispondiamo delle nostre azioni e omissioni, manteniamo gli impegni assunti e segnaliamo con sincerità errori e difficoltà.
 IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ	Offrire aiuto a tutti, senza distinzione, favoritismo o pregiudizio.	Prestiamo servizio in modo equo, senza lasciarci condizionare da interessi politici, religiosi, economici o personali.
 COLLABORAZIONE	Lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni e condivisi.	Condividiamo competenze e informazioni, sosteniamo i colleghi e anteponiamo il risultato comune alla visibilità personale.
 CORAGGIO	Affrontare le difficoltà con fermezza, equilibrio e senso del dovere.	Agiamo con lucidità, tuteliamo dignità e sicurezza e chiediamo aiuto quando la situazione supera le nostre capacità.
<i>I Sette Principi Fondamentali devono essere conosciuti con la mente, condivisi con convinzione e dimostrati attraverso il comportamento.</i>		

TITOLO II – DOVERI DEL VOLONTARIO

Art. 7 – Spirito di servizio e gratuità

1. Il volontario opera personalmente, spontaneamente e gratuitamente per il bene della collettività e senza fini di lucro, neppure indiretti.
2. Sono ammessi soltanto i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate secondo la normativa e le disposizioni associative. È vietato richiedere o accettare compensi, mance o utilità dalle persone assistite.
3. Il servizio non deve essere utilizzato per ottenere prestigio, autorità, visibilità o vantaggi personali.

Art. 8 – Lealtà, correttezza e responsabilità

1. Il volontario agisce con onestà, lealtà, trasparenza e buona fede e risponde delle proprie azioni e omissioni.
2. Mantiene gli impegni assunti, comunica tempestivamente impedimenti ed errori e non diffonde informazioni false, denigratorie o fuorvianti.
3. La responsabilità comprende la cura delle persone, dei beni associativi e dell'immagine del Nucleo Volontari A.N.S.M.I.

Art. 9 – Competenza, formazione e limiti operativi

1. Il volontario svolge esclusivamente attività per le quali sia formato, autorizzato e adeguatamente preparato.
2. Partecipa alla formazione prevista, mantiene aggiornate le proprie competenze e riconosce i propri limiti, chiedendo supporto quando necessario.
3. Non assume qualifiche, competenze o poteri che non gli appartengono.

Art. 10 – Diligenza, puntualità e rispetto delle disposizioni

1. Il volontario si presenta con puntualità, uniforme e attrezzatura idonee, rispetta la struttura organizzativa e le disposizioni legittimamente impartite.
2. Non abbandona il servizio senza autorizzazione, salvo necessità, e comunica tempestivamente assenze, ritardi o impedimenti.
3. Il dissenso è espresso con educazione e nelle sedi appropriate; non devono essere eseguite disposizioni manifestamente illegittime o pericolose.

Art. 11 – Sicurezza e condizioni psicofisiche

1. Ogni volontario tutela la propria sicurezza e quella degli altri, rispetta le procedure operative e utilizza correttamente i dispositivi di protezione previsti.
2. Nessun risultato operativo giustifica rischi inutili o evitabili.
3. È vietato prestare servizio sotto l'effetto di alcol o sostanze che compromettano le capacità operative; eventuali condizioni incompatibili con il servizio devono essere segnalate responsabilmente.

Art. 12 – Dovere di segnalazione

1. Il volontario segnala senza ritardo situazioni di pericolo, guasti, anomalie, incidenti, quasi incidenti, smarrimenti, danneggiamenti e gravi violazioni delle procedure o del Codice.
2. La segnalazione deve essere effettuata con correttezza, riservatezza e buona fede. Sono vietate segnalazioni consapevolmente false o ritorsive.

TITOLO III – RAPPORTI INTERNI

Art. 13 – Rapporti tra volontari

1. I rapporti interni sono fondati su rispetto, educazione, lealtà, ascolto e reciproca considerazione.
2. Sono vietati comportamenti offensivi, aggressivi, denigratori, intimidatori o lesivi della dignità e della reputazione degli altri volontari.

Art. 14 – Ruoli, funzioni e lavoro di squadra

1. Ogni volontario rispetta ruoli, competenze e responsabilità, condivide le informazioni necessarie e contribuisce al risultato comune.
2. Chi esercita funzioni di responsabilità agisce con equilibrio, imparzialità e disponibilità all'ascolto, senza utilizzare l'incarico per imporre preferenze personali o esercitare pressioni indebite.
3. I volontari più esperti favoriscono la crescita di quelli meno esperti.

Art. 15 – Gestione delle divergenze

1. Le divergenze sono affrontate con rispetto e nelle sedi appropriate, preservando durante il servizio l'unità operativa.
2. Le discussioni personali non devono avvenire davanti alle persone assistite o ai soggetti esterni. Quando necessario è richiesto l'intervento del responsabile competente.

Art. 16 – Divieto di discriminazioni, molestie e prevaricazioni

1. È vietata ogni forma di discriminazione, molestia, vessazione, umiliazione, prevaricazione o abuso di autorità.
2. Le segnalazioni sono esaminate con riservatezza, imparzialità e rispetto delle persone coinvolte.

TITOLO IV – RAPPORTI CON CITTADINI E ISTITUZIONI

Art. 17 – Dignità e centralità della persona

1. Ogni persona è trattata con rispetto, umanità, cortesia e senza discriminazioni.
2. Il volontario tutela libertà, volontà, riservatezza e integrità fisica e morale, evitando atteggiamenti umilianti, paternalistici, aggressivi o offensivi.

Art. 18 – Rapporti con cittadini e persone vulnerabili

1. Il volontario usa un linguaggio educato e comprensibile, fornisce soltanto informazioni corrette e rientranti nelle proprie competenze e mantiene autocontrollo anche nelle situazioni difficili.
2. Nei confronti di minori, anziani, persone con disabilità o in condizioni di fragilità adotta particolare attenzione e rispetta le specifiche procedure di tutela.
3. È vietato utilizzare il rapporto con le persone assistite per ottenere vantaggi personali, economici o professionali.

Art. 19 – Riservatezza e protezione dei dati

1. Le informazioni apprese durante il servizio sono riservate e sono trattate esclusivamente per finalità autorizzate e nei limiti necessari.
2. Il volontario rispetta i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza, custodisce documenti e dispositivi e segnala accessi abusivi, smarrimenti o diffusioni accidentali.
3. Particolare attenzione è riservata ai dati relativi alla salute. Gli obblighi permangono anche dopo la cessazione dell'attività associativa.

Art. 20 – Rapporti con autorità, enti e altre associazioni

1. Il volontario collabora con autorità, enti, istituzioni e altre organizzazioni nel rispetto delle rispettive competenze e con comportamento corretto e istituzionale.
2. Non attribuisce al Nucleo posizioni, impegni o dichiarazioni non autorizzati ed evita rivalità, denigrazioni o indebite interferenze.

Art. 21 – Comunicazioni, stampa e social network

1. Le comunicazioni ufficiali e i rapporti con gli organi di informazione spettano esclusivamente ai soggetti autorizzati.
2. È vietato diffondere informazioni riservate, documenti interni, immagini di persone assistite prive di valido presupposto, polemiche lesive dell'Associazione o opinioni personali presentate come posizioni ufficiali.
3. Il logo, l'uniforme e i simboli associativi non possono essere utilizzati sui social per finalità personali, commerciali, politiche o estranee alle attività autorizzate.

TITOLO V – UNIFORME, BENI E INTEGRITÀ ASSOCIATIVA

Art. 22 – Uniforme, distintivi e segni associativi

1. L'uniforme rappresenta il Nucleo e deve essere pulita, completa, decorosa e utilizzata esclusivamente nelle attività autorizzate.
2. Distintivi, qualifiche e insegne possono essere utilizzati soltanto se regolarmente attribuiti. È vietato modificare o riprodurre i simboli per finalità non autorizzate.

Art. 23 – Mezzi, attrezzature, locali e strumenti informatici

1. I beni associativi sono utilizzati con diligenza, esclusivamente per le finalità previste e da persone autorizzate e abilitate.
2. Danni e anomalie devono essere segnalati tempestivamente. Documenti, registri, credenziali e strumenti informatici sono custoditi con attenzione e non possono essere ceduti o utilizzati per fini estranei al servizio.

Art. 24 – Divieto di abuso del ruolo

1. È vietato utilizzare l'appartenenza al Nucleo per ottenere privilegi, agevolazioni, trattamenti di favore, accessi indebiti o vantaggi personali.
2. Il volontario non esercita pressioni o intimidazioni facendo riferimento al proprio ruolo e non lascia intendere di possedere poteri o attribuzioni che non gli spettano.

Art. 25 – Conflitto di interessi, regali e utilità

1. Il volontario evita situazioni nelle quali interessi personali possano interferire con l'attività associativa e segnala ogni possibile conflitto, astenendosi quando necessario.
2. È vietato richiedere denaro, regali o vantaggi in relazione al servizio. Eventuali offerte destinate all'Associazione sono gestite esclusivamente secondo le procedure interne.

Art. 26 – Tutela del nome e dell'immagine del Nucleo Volontari A.N.S.M.I.

1. Ogni volontario tutela il prestigio, la credibilità, il nome e l'immagine di N.V. A.N.S.M.I..
2. La vita privata resta libera e personale; assumono rilievo associativo soltanto i comportamenti pubblici direttamente collegati al ruolo o idonei ad arrecare un danno grave e concreto al Nucleo.
3. La tutela dell'immagine non può essere utilizzata per impedire segnalazioni corrette e formulate in buona fede.

TITOLO VI – ATTUAZIONE DEL CODICE

Art. 27 – Conoscenza e accettazione del Codice

1. Il Codice è consegnato o reso accessibile a ogni volontario, che si impegna a conoscerlo, rispettarlo e sottoscrivere la formula individuale di impegno.
2. I Sette Principi Fondamentali sono illustrati durante l'ingresso, la formazione, le riunioni e le cerimonie associative e devono tradursi in comportamenti concreti.

Art. 28 – Vigilanza e segnalazione delle violazioni

1. Gli organi e i responsabili competenti vigilano sull'applicazione del Codice con imparzialità, riservatezza e rispetto delle competenze.
2. Chi venga a conoscenza di gravi violazioni le segnala secondo le modalità previste, fermo restando il divieto di segnalazioni false o strumentali.

Art. 29 – Responsabilità disciplinare e garanzie

1. La violazione del Codice costituisce comportamento contrario ai doveri associativi e può comportare le misure previste dal Regolamento Generale.
2. La gravità è valutata tenendo conto della natura della condotta, dell'intenzionalità o negligenza, delle conseguenze, della reiterazione, del ruolo ricoperto e delle circostanze attenuanti o aggravanti.
3. Al volontario devono essere garantiti conoscenza degli addebiti, possibilità di presentare osservazioni, imparzialità, motivazione, proporzionalità e riservatezza.

Art. 30 – Aggiornamento ed entrata in vigore

1. Il Codice è aggiornato in presenza di modifiche normative, organizzative o operative rilevanti.
2. Entra in vigore dalla data stabilita dall'organo associativo competente, è conservato agli atti e reso facilmente consultabile da tutti gli appartenenti.

FORMULA INDIVIDUALE DI IMPEGNO

Nome e cognome: _____

Numero di matricola: _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Codice Etico e Deontologico del Nucleo Volontari A.N.S.M.I.; di riconoscersi nei suoi valori e nelle sue finalità; di conoscere i Sette Principi Fondamentali - Solidarietà, Professionalità, Disciplina, Responsabilità, Imparzialità e Neutralità, Collaborazione e Coraggio - e di impegnarsi ad applicarli nello svolgimento di ogni attività associativa. Dichiara inoltre di rispettare lo Statuto, il Regolamento Generale, le procedure operative e le disposizioni legittimamente impartite, consapevole che la violazione del Codice può comportare le misure previste dal Regolamento Generale.

Luogo: _____

Data: _____

Firma del volontario: _____

Firma del responsabile incaricato: _____